



COMUNE DI TAINO

PROVINCIA DI VARESE

Polizia Locale

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL
COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE
DEL COMUNE DI TAINO**

(approvato con delibera di C.C n° 6 del 16 aprile 2009)

NORME COMUNI

ART. I - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Taino esercita direttamente in economia e con diritto di privativa, ai sensi di legge, il mercato pubblico per la vendita di generi diversi.
2. E' vietato pertanto nel territorio del Comune di Taino istituire altri pubblici mercati in luoghi di proprietà privata.
3. La disciplina dei pubblici mercati settimanali e delle forme di vendita/commercio su aree pubbliche, che si svolgono nell'interesse dei consumatori, è regolamentata dalle seguenti disposizioni, dalla Legge Regione Lombardia 21 marzo 2000 n. 15, così come modificata dalla Legge Regionale n° 8 del 31 marzo 2008, dalla D.G.R. 3 dicembre 2008 n. 8/8570, dai Regolamenti di Polizia Municipale, di Igiene, di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, di Nettezza Urbana, nonché dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.
4. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, ha validità per un tempo indeterminato a norma di legge, essere modificato e aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione e se ciò sarà considerato utile ad una migliore funzionalità dei mercati e delle altre forme di vendita su aree pubbliche.
5. L'istituzione, la consistenza e l'ubicazione di ogni mercato, mercatino periodico e mercati o fiere locali, sono determinati con apposita deliberazione di Consiglio Comunale che, con la stessa, stabilisce per ciascun mercato i generi di vendita o le categorie merceologiche da attribuire ai singoli posteggi di svolgimento.
6. Il Responsabile del servizio di Polizia Locale con apposita ordinanza, determina i provvedimenti atti a disciplinare lo svolgimento del mercato per quelle prescrizioni che non trovano nel presente Regolamento la loro definizione. L'istituzione avviene con l'osservanza del procedimento prescritto dalle norme di legge e regolamentari previste in materia.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) **Per commercio sulle aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) **Per aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) **Per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta di più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
 - d) **Per mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti.
 - e) **Per posteggio:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
 - f) **Per posteggio fuori mercato:** il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
 - g) **Per fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 - h) **Per raggruppamento straordinario:** l'insieme dei posteggi istituiti ed utilizzabili solo in occasione di manifestazioni di pubblico spettacolo (sportive, culturali, musicali ...)

- i) **Per fiera promozionale:** la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
- j) **Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza - o quello in cui ha sede legale la società di persone - per gli operatori itineranti.
- k) **Per posteggio/giorno:** il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
- l) **Per presenze in un mercato:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- m) **Per presenze effettive in una fiera:** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- n) **Per settore merceologico:** quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori genere ALIMENTARE e non ALIMENTARE.
- o) **Per spunta:** l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- p) **Per spuntista:** l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

ART. 3 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, in applicazione del all'allegato A) della L. R. 15/2000, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
 - a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
 - f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

ART. 4 - CRITERI GENERALI DI INDIRIZZO

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
 - b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
 - c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse

tipologie distributive;

- d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
- e) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- f) assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva.

2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

- a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, un'adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
- b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione al decoro e rispetto dei luoghi, alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano, specialmente nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
- c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
- d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico - sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

ART.5 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, secondo quanto indicato nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso il Servizio Polizia Locale e nelle altre forme previste dall'ordinamento assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo il Servizio ha la facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, responsabile del Servizio di Polizia locale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONE

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso della prescritta autorizzazione a svolgere l'attività rilasciata in base alla normativa della Regione Lombardia.
2. Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono di due tipi:

- > per l'attività su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- > per l'attività su qualsiasi area purché in forma itinerante;

e di seguito meglio sono specificate (per brevità chiamate convenzionalmente di tipologia A e B):

- TIPOLOGIA A) - per l'esercizio su aree in concessione utilizzabili soltanto in uno o più giorni della settimana - l'autorizzazione è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio comunale, nei giorni in cui non vi è mercato (ovvero nelle date diverse da quelle in cui è rilasciata la concessione);
- TIPOLOGIA B) - per l'esercizio su qualsiasi area pubblica, non in concessione, ma in forma itinerante, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di residenza dell'operatore se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si

trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

3. Il Responsabile del servizio di P.L., in occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni.
4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, esibirla a loro richiesta, agli organi di vigilanza e controllo.
5. Le autorizzazioni temporanee con concessione di posteggio per l'esercizio per il commercio su aree pubbliche possono esser rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 bis della Legge Regionale 15/2000 esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si collocano.
 - d) Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le dimensioni e le merceologie ammesse, sono stabiliti dagli organi dell'Amministrazione interessati e coinvolti nelle iniziative, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della redazione di appositi progetti o dell'approvazione di quelli presentati da soggetti terzi o della stipula di convenzioni.
6. Le domande, corredate dal consenso degli organizzatori o dei gestori delle iniziative, devono di regola esser presentate almeno 60 giorni prima del loro programmato inizio.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLE AREE

1. I mercati per il commercio su aree pubbliche sono spazi appositamente destinati all'esercizio per la vendita al dettaglio di merci varie.
2. Il commercio su aree pubbliche è esercitato:
 - a) su aree sulle quali l'operatore ha diritti derivanti dal rapporto di concessione con l'Ente proprietario (Comune);
 - b) su aree sulle quali l'operatore non ha diritti diversi da quelli di qualunque altro cittadino, ma necessita della condizione che il commercio sia svolto in forma itinerante;La concessione ha sempre durata pluriennale; per talune aree dà diritto ad un'utilizzazione quotidiana, per altre dà diritto ad una utilizzazione limitata ad uno o più giorni della settimana (vedasi successivo punto 3).
3. Il Consiglio Comunale individua:
 - a) le aree destinate all'esercizio del commercio in alcuni giorni della settimana, sulle quali si opera con le autorizzazioni di tipologia previste dal precedente art. 7 punto 2.
 - b) le aree destinate a sede di mercati e fiere locali, oppure a sede di fiere, fiere-mercato o sagre, per l'esercizio del commercio quotidiano in forma itinerante o no, sulle quali si opera con le autorizzazioni di tipologia previste al precedente art. 7 punto 2.

Allo stesso modo sono stabilite le ampiezze, la localizzazione, la periodicità e le superfici complessive delle aree e all'interno delle stesse, quelle da destinare ai singoli posteggi, da riservare alle varie categorie di operatori.
4. Il provvedimento assunto deve indicare per le aree da destinare a sede di dette iniziative commerciali, la superficie massima occupabile dei vari posteggi, il numero complessivo dei posteggi e le dimensioni degli stessi in relazione alle merci vendute e li raggruppa in modo da assicurare omogeneità agli spazi e razionalità nelle vendite.
5. Le aree destinate sia ai mercati quotidiani, fiere e mercati periodici sono:
 - a) per mercato: area pubblica o privata in disponibilità al comune composta da un insieme di posteggi attrezzati o

meno destinati all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese;

- b) per fiera (od iniziativa analoga): area pubblica o privata in disponibilità al comune per manifestazione in giorni stabiliti di operatori autorizzati all'esercizio dell'attività in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - c) posteggi isolati: area pubblica composta da un limitato numero di posteggi attrezzati o meno destinati all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana situati in zone diverse del territorio comunale;
6. Il Responsabile del servizio di P.L., dove non previsto da disposizioni particolari, tenendo conto razionalmente della tipologia del mercato, delle attività svolte e dei vari prodotti da commercializzare, con apposita ordinanza, stabilisce:
- > l'entità della superficie "tipo" del singolo posteggio;
 - > la disposizione dei venditori;
 - > la forma della superficie da occupare.
7. Il Responsabile del servizio di P.L., dove non previsto da disposizioni particolari, nell'ambito di una fiera o mercato può stabilire di posizionare gli operatori nei posteggi, a seconda dei prodotti commercializzati (alimentari e non alimentari), in modo da raggruppare in uno stesso settore prodotti omogenei o per funzionalità di esercizio l'attività.
8. Le aree destinate alle forme di attività di cui al successivo art. 9, potranno essere modificate con successive deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale, su proposta dei SERVIZI competenti, sentite le associazioni di categoria

ART. 9 - FORME DI VENDITA

1. Ai fini del presente Regolamento il commercio su aree pubbliche è svolto nelle seguenti forme di esercizio dell'attività:
- a) **mercati settimanali**: raggruppamento di aziende, con posteggi contigui sulla stessa area a carattere di continuità, operanti soltanto taluni giorni predeterminati della settimana (in allegato);
 - b) **mercati o fiere di festività locali**: raggruppamento di aziende, con posteggi contigui sulla stessa area e per un periodo variabile, operanti in occasione di festività locali o circostanze analoghe, ricorrenze tradizionali o di particolari manifestazioni;
 - c) **mercati periodici** nelle frazioni raggruppamento di aziende, operanti in determinati giorni nella stessa località o in zone particolari del territorio comunale;
 - d) **itineranti**: aziende operanti in forma itinerante, senza posteggio fisso, distribuite in determinate zone del territorio della città a ciò espressamente destinate a norma, del presente Regolamento.
 - e) **posteggi fuori mercato (od extra mercatale) (od aree sparse)** : il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;

ART. 10 - GIORNI E ORARI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN MERCATI O FIERE LOCALI, POSTEGGI STRAORDINARI E MERCATINI PERIODICI SPECIALIZZATI

1. Il Responsabile del servizio di P.L., sentite le Organizzazioni di categoria stabilisce, il calendario dei giorni dei mercati o fiere locali, posteggi straordinari, mercatini periodici che si svolgono nel territorio comunale, nonché il calendario degli orari, diverso da quello che riguarda le attività commerciali tradizionali in sede fissa.
2. Il Responsabile del servizio di P.L., per particolari motivi di pubblico interesse oppure per ragioni di viabilità e traffico od igieniche - sanitarie, può stabilire limitazioni di orario per l'esercizio delle attività su aree pubbliche.
3. Il Responsabile del servizio di P.L., nello stabilire l'orario di vendita, che deve essere unico ed indifferenziato per tutti gli operatori, indipendentemente dai prodotti venduti, deve necessariamente tener conto della tipologia del

mercato, determinata dal genere e tipo delle merci più vendute.

ART. 11 - VENDITE STAGIONALI

1. Il Responsabile del servizio di P.L. per l'esercizio del commercio su area pubblica può rilasciare autorizzazioni stagionali, il periodo, in ogni caso inferiore a mesi 6, è stabilito all'Ente che rilascia l'autorizzazione e deve figurare nel titolo autorizzato.
2. Il Responsabile del servizio di P.L. determina il numero e l'ubicazione dei posteggi da assegnare per la vendita di prodotti stagionali ed esotici agli operatori che ne abbiano fatto richiesta con domanda.
3. Le autorizzazioni hanno validità annuale e le domande per il conseguimento, dovranno pervenire entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. L'occupazione del suolo pubblico o privato è subordinata al possesso delle concessioni specifiche, rilasciate in conformità alle disposizioni previste dai regolamentari comunali.
4. I titolari dei posteggi sono tenuti al rispetto delle norme di legge vigenti in materia, a quelle contenute nel presente Regolamento e a quanto disposto dalle prescrizioni speciali emanate con ordinanza dal Responsabile del servizio di P.L..
5. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali, I posteggi stagionali istituiti sono compresi nell'elenco dei posteggi fuori mercato, con specificato a fianco di ciascuno periodi di operatività e eventuale specializzazione merceologica.

ARI. 12- PRODUTTORI AGRICOLI

1. Ai produttori agricoli, singoli o associati, per il commercio dei propri prodotti su un posteggio è rilasciata autorizzazione con concessione ai sensi della legge 59/1 963.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante nel territorio comunale è soggetto a regolare denuncia di inizio attività ai sensi dell'ari. 19 della legge 241/90, come riformulato dall'ari. 2 comma 10 della legge n. 537/1993. L'autorizzazione (eccetto il giorno o i giorni per cui è valida la concessione) e la denuncia d'inizio di attività abilitano anche a presentarsi sui mercati o nelle fiere cittadine per l'assegnazione giornaliera dei posteggi permanentemente od occasionalmente vacanti riservati ai produttori agricoli, rispettandone la destinazione merceologica.
3. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 2, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempre che trattasi di denuncia regolare, legittimata dal Comune competente.
4. Nell'esercizio dell'attività di vendita, anche i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per ciò che concerne i posteggi (e la loro destinazione ed utilizzo), gli atti autorizzatori (titolarità, possesso ed estensibilità dell'originale) e gli orari nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

ARI. 13-ATTIVITÀ ITINERANTI

- MODALITÀ DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune; se società di persone, deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, mediante l'utilizzo dell'apposito modello nel quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale e partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
 - c) il possesso dei requisiti morali e professionali, quest'ultimi se necessari;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - f) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

4. La domanda viene assegnata in istruttoria al Servizio competente. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90.

5. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta; in questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

6. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora l'ufficio competente non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.

7. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

8. L'autorizzazione prevista dal presente articolo deve essere sottoposta a vidimazione annuale, entro il termine utile del 28 febbraio, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 3 bis della legge regionale 15/2000

- MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili nelle zone non comprese nel successivo punto 4), è permesso a tutti gli operatori muniti di autorizzazione di vendita, sia di tipo itinerante sia con posteggio, purché nel giorno in cui intendono svolgere l'attività itinerante non abbiano la titolarità di posteggi fissi.
2. Sia il titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante che l'agricoltore coltivatore diretto, che intendono vendere i loro prodotti in forma itinerante, devono limitare la sosta a stazionamenti per un tempo non superiore a 1 (ora), con spostamenti minimi tra uno stazionamento e il successivo di almeno 200 metri; quando si è alla presenza di fermate limitate al tempo di servizio di vendita non si dà attuazione alle modalità precedentemente riportate.
3. Se l'attività è svolta con veicoli e devono essere rispettate le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.
4. E' vietato agli operatori del commercio su aree pubbliche, esercitare l'attività in forma itinerante nelle seguenti vie/aree del territorio e precisamente:
 - a) Vie e piazze poste all'interno dell'isola pedonale e di traffico limitato, costruite dalle vie:
 - P.zza Patrioti
5. L'attività degli operatori in forma itinerante può essere altresì limitata o vietata per motivi di polizia stradale, di carattere igienico - sanitario e per altri motivi di pubblico interesse, a tale scopo è vietato operare in tutte le vie ove vige il divieto di sosta.
6. Il Responsabile del servizio di P.L. al fine di assicurare e garantire un equilibrato armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive, per un servizio al consumatore, può derogare a quanto indicato al precedente punto 2), specificatamente alla sosta a stazionamento per un massimo di 1 ora.
 1. E' in ogni modo vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.
8. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito per giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per il periodo estivo (coincidente con l'ora legale) e dalle ore 9.00 alle ore 19.00 per il resto dell'anno, ferma restando la possibilità di sua revisione o modifica con provvedimento del Responsabile del servizio di P.L..
10. Le disposizioni di cui ai punti precedenti del presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.
11. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale e della carta di esercizio in originale.
12. In caso di assegnazione di due posteggi nella stessa area mercatale o fieristica, presso ciascun posteggio deve essere sempre presente un addetto alle vendite.

13. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare, a qualunque altro titolo.

ARI. 14 – PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Il venditore deve applicare e mantenere in modo ben visibile cartellini pubblicizzanti i prezzi nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
2. Il venditore non può in nessun caso rifiutare, sia nella quantità sia nella qualità, la vendita di tutta la merce esposta al pubblico.

ARI. 15 - NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

> CONTROLLO

1. La vendita dei generi alimentari è soggetta al rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia.
2. Gli esercenti tale commercio, i loro collaboratori, nonché i dipendenti, sono sottoposti all'osservanza di tutte le prescrizioni emanate dalle competenti autorità.
3. Gli strumenti destinati alla pesatura, dovranno essere regolarmente bollati, puliti e collocati in modo ben visibile frontalmente agli acquirenti in modo che questi possano controllare il peso delle derrate.
4. Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari, ad eccezione di quelli, fra questi ultimi, strettamente abbinati ai primi nel rispetto delle norme vigenti al riguardo.
5. I veicoli - automarket, camion-negozio e simili utilizzati per il commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche, debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero alla sanità.

> DISPOSIZIONI

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'eventuale acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
5. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

ART. 16 - AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

1. Nell'area di mercato è vietato l'uso di altoparlanti e di altri strumenti sonori, il gridare, l'importunare ed il richiamare il pubblico con atti, parole o insistenti offerte e, comunque, far schiamazzi, pronunciare frasi sconvenienti o quant'altro possa turbare o compromettere il buon ordine, la tranquillità o la sicurezza del servizio stesso.
2. I venditori di dischi, musicassette, radio ed altri articoli analoghi, per lo svolgimento della loro attività di vendita

debbono mantenere il volume entro i limiti di moderazione.

ART. 17 - PARTICOLARI DIVIETI PER I CONCESSIONARI DI POSTEGGI

1. Ai concessionari di posteggi è fatto divieto di:
 - a) occupare il posteggio ed effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
 - b) adottare sistemi di vendita che arrechino disordine nella fiera o mercato ed alla circolazione stradale;
 - c) vendere generi facilmente infiammabili senza adottare le relative cautele e prescrizioni;
 - d) detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
 - e) sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco o sostegno alle merci e non trovino sistemazione nello spazio assegnato;
 - f) svolgere attività diverse dalla vendita dei generi consentiti;
 - g) fare attacchi agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale;
 - h) danneggiare in qualsiasi modo il suolo, i prati, le piante, gli alberi, le prese d'acqua ed elettriche;
 - i) praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dal Comune;
 - l) collocare tende, assiti od altra opera fissa o mobile o anche merci, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
 - m) accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone;
 - n) depositare o esporre merce sul suolo;
 - o) lasciare animali liberi;
 - p) accendere fuochi;
 - q) abbandonare il mercato o fiera
 - r) fare uso di generatore di corrente con motore a scoppio salvo i casi in cui sia insonorizzato e scarichi i fumi in modo tale da non arrecare danno agli operatori.(norma anti inquinamento ambientale e acustico)
 - s) accendere gli automezzi oltre il tempo necessario per lo spostamento del mezzo (norma anti inquinamento)

ART. 18 - CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE

1. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima dal suolo di cm. 50; ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, giocattoli, quadri ed articoli di arredamento, è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.
2. Il tendone o ombrellone o anta degli automezzi attrezzati, posto sopra il banco, dovrà avere una altezza minima dal suolo di m. 2,20 e non eccedere per un'apertura esterna al banco stesso di una lunghezza tale da non creare disagi agli altri operatori; comunque non dovrà costituire intralcio alla viabilità. Al tendone può essere appesa merce di qualsiasi genere purché non sporga dal banco di vendita.
3. Tutti i banchi dovranno essere sgombri ai lati di tende, tendoni o quant'altro possa coprire alla vista del pubblico i banchi adiacenti.
4. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento e si attuano con Determinazione dirigenziale.
5. Nei mercati e nelle fiere l'ampliamento deve tendenzialmente riguardare tutti gli operatori e comunque essere riconosciuto funzionale all'interesse dell'intero complesso di posteggi, senza pregiudizio di alcuni di essi.
6. E' vietato, nei mercati e nelle fiere, aumentare il numero dei posteggi a scapito delle loro attuali dimensioni

ART. 19 - SEGNALETICA DEI POSTEGGI

1. I banchi ed i mezzi di trasporto attrezzati per la vendita, dovranno essere collocati entro il perimetro rilevato a seguito di apposita planimetria stilata dal competente ufficio comunale (in allegato); l'organizzazione dei posteggi

è competente il Servizio di Polizia locale.

2. Non è consentito agli operatori occupare spazi al di fuori dei limiti dell'area riservata al mercato; i concessionari dei posteggi sono responsabili dei danni cagionati da essi, dai loro familiari o coadiuvanti, al Comune o a terze persone.

ART 20 - AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE IN AREE MERCATALI. CRITERI DI ASSEGNAZIONE – PUBBLICITA' DEI POSTEGGI LIBERI.

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato.
2. La graduatoria è approvata dal Responsabile del servizio di P.L..
3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo all'Ufficio di Polizia Locale., secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato come previsto nel comma 10 del presente articolo. Nella domanda devono essere dichiarati:
 - a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale e partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
 - c) il possesso dei requisiti morali e professionali, quest'ultimi se necessari;
 - d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, per il quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;
 - e) l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio richiesto;
 - f) il settore od i settori merceologici;
 - g) l'eventuale tipologia merceologica se imposta.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
 - b) attestato di frequenza ai corsi di formazione
 - c) anzianità di iscrizione al registro imprese;
 - d) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, documentata dall'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - e) tipologia merceologica o prodotti non presenti nel mercato;
 - f) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda qualora ricorra il caso di parità.
5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.
6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4.
7. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare all'Ufficio di Polizia Locale. entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione l'Ufficio di Polizia Locale è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio del Comune.
8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.
9. L'autorizzazione prevista dal presente articolo deve essere sottoposta a vidimazione annuale, entro il termine utile del 28 febbraio, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 3 bis della legge regionale.

10. In caso di disponibilità di posteggi liberi il Responsabile procede alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del bando di assegnazione per almeno sessanta giorni, con contestuale trasmissione dello stesso ai commercianti su area pubblica già titolari di posteggio sul territorio ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale

ART. 21- REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, è interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. 5. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari stabiliti dal Responsabile del servizio di P.L..
11. Di conseguenza l'area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

ART. 22 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico avviene nel rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui al presente articolo.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
 - a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - c) in occasione di festività, fiere mercato o sagre;
3. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità nella quale si colloca.
4. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come i settori di attività ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Responsabile del servizio di P.L. compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico e ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di programmi di esercizio.
5. In occasione di feste ed iniziative promozionali è condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico la presentazione da parte dei soggetti privati o l'elaborazione da parte del Comune, di specifici programmi o iniziative nei quali essere quantomeno evidenziate:
 - a) le finalità;
 - b) gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
 - c) le modalità di organizzazione delle vendite ed il programma di allestimento delle strutture;
 - d) l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione.
6. Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico equivale ad accettazione del programma.
7. Il possesso da parte dei singoli operatori, dell'autorizzazione di cui alle norme vigenti in materia di commercio, sostituisce, a tutti gli effetti, il rilascio dell'autorizzazione temporanea che potrà avvenire per richiesta della parte interessata, solo a favore degli operatori non in possesso dell'autorizzazione predetta, sempre che, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio.
8. Nell'ambito delle sagre parrocchiali, dei festival e di altre manifestazioni similari, il rilascio dell'autorizzazione temporanea alla vendita su aree o spazi privati è unicamente soggetto alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n° 15/2000.
9. Le domande di autorizzazione debbono essere presentate d'intesa con il soggetto organizzatore.

ART 23 – REGISTRAZIONE

1. I titolari dei posteggi fissi sono muniti di regolare concessione comunale specificante il giorno di svolgimento del mercato, l'articolazione merceologica che possono porre in vendita, il numero del posteggio, la superficie assegnata, la durata dell'occupazione.
2. Presso gli Uffici di Polizia Locale/Annonaria è tenuto un apposito registro, anche digitale, nel quale sono iscritti gli operatori del commercio su aree pubbliche titolari di posteggio fisso, distinti per tipo d'articolazione merceologica e per posto assegnato.

ART. 24 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni hanno validità decennale e sono tacitamente rinnovabili.

ART. 25- DECADENZA DELLA CONCESSIONE DECENNALE DEL POSTEGGIO E REVOCA DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE

1. La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, in altre parole superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, raggruppamento o turno, ove questo sia inferiore l'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia grave, gravidanza o servizio militare.
2. Le procedure per la dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio e per la revoca della relativa autorizzazione sono definite dalla normativa regionale.

ART. 26 - PAGAMENTI

1. Chiunque occupi un posteggio sui mercati dovrà versare al Comune gli importi previsti dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 27 - LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Il Responsabile del servizio di P.L. può stabilire limitazioni o divieti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, giustificati da motivi di viabilità o traffico, igienico - sanitario o, comunque di pubblico interesse.
2. Le limitazioni o divieti debbono essere opportunamente motivati e concretamente evidenziati nel provvedimento assunto.
3. Le limitazioni o divieti riguardano:
 - a) la localizzazione o ubicazione dei posteggi, nei quali è svolto il commercio in tutti i giorni della settimana oppure in uno o più giorni della settimana;
 - b) le fiere locali ed i mercati; .

ART. 28 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area

sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, al Servizio attività commerciali.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.
7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 bis della Legge Regionale 15/2000 e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal dirigente del Servizio attività commerciali.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 bis della Legge Regionale alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal dirigente del Servizio attività commerciali.
9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia b) di cui alla abrogata legge 112/1991, riferite a più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al decreto legislativo, con le modalità indicate nella legge regionale, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

ART. 29 - REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DELL'AREA

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.
2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

ART. 30 -SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

Il Responsabile del servizio di Polizia Locale dispone la sospensione dell'autorizzazione nei casi e con le modalità previste dall'art. 33 comma 2

ART. 31- REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
 - d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 bis della Legge Regionale 15/2000;
 - e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del servizio di P.L., che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il trasferimento in gestione oppure in proprietà, dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte è disciplinato dalle stesse norme previste in materia che regolano il commercio fisso.

ART. 32- REVOCA O DICHIARAZIONE DI DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE EIO DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO: EFFETTI

1. L'adozione del provvedimento di revoca o la dichiarazione di **decadenza dell'autorizzazione e/o** della concessione di posteggio travolge tutta la pregressa attività collegata al titolo revocato o decaduto, nel senso che le presenze precedentemente maturate dall'operatore sono azzerate e non possono assolutamente essere vantate e valutate nè per la spunta, nè per i concorsi.

ART. 33 – SANZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale in caso di svolgimento dell'attività senza i prescritti titoli autorizzativi o senza il possesso dei requisiti morali e professionali, in base a quanto determinato dall'art. 8 comma 4 ter della legge regionale e dall'art. 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000, sono punite con sanzioni amministrative le seguenti violazioni:
 - a) mancato assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 2 comma 3 bis della legge regionale: da € 1.500 ad € 10.000 e confisca delle attrezzature e della merci (p.m.r. € 3.000);
 - b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 2 comma 3 bis della legge regionale ad attività iniziata o a seguito subingresso: da € 1.500 ad € 10.000 e confisca delle attrezzature e delle merci (p.m.r. € 3.000);
 - c) svolgimento del commercio in forma itinerante senza mezzi mobili: da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000);
 - d) esercizio del commercio itinerante senza l'ausilio di mezzi ed attrezzature in centri storici od in ambiti di forte attrattività: da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000);
 - e) svolgimento del commercio in forma itinerante con soste oltre il limite temporale consentito: da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000);
 - f) posizionamento della merce o dei banchi a terra durante la sosta nello svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000);
 - g) riposizionamento nello stesso punto nell'arco della giornata durante lo svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000);
 - h) mancato rispetto della distanza da altro operatore durante lo svolgimento del commercio in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000);
 - i) esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio: da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000);
 - j) mancato rispetto della distanza da un mercato o fiera da parte di un operatore commerciale in forma itinerante: da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000);
 - k) mancato rispetto dei limiti di orario o di divieto di esercizio in giornate festive: da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000);

- l) mancato rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al precedente articolo 15 da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000);
 - m) mancato rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione o nella concessione di posteggio: da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000);
 - n) mancato rispetto delle limitazioni nell'esercizio del commercio in forma itinerante imposti con ordinanza del Responsabile: da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000);
 - o) mancata pulizia dell'area: da € 100 ad € 450 (p.m.r. € 150);
 - p) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14: da € 100 ad € 450 (p.m.r. € 150);
 - q) mancato rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 16-17-18-19: da € 100 ad € 450 (p.m.r. € 150);
 - r) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13 comma 11 - 12 - 13: da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000);
 - s) per ogni altra violazione alle norme del presente Regolamento: € da 50 ad € 500 (p.m.r. € 100);
 - t) per mancato rispetto della imposizione di sospensione dell'attività: da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000).
- 2 In caso di recidiva delle violazioni indicate nel precedente comma, il Responsabile disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario consecutivi.
 - 3 La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno *due volte in un anno solare*, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
 - 4 In caso di occupazione di suolo pubblico senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione o concessione, da parte di operatori commerciali su area pubblica in possesso di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività, si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale n. 27/2002.
 - 5 Nel caso prospettato al precedente comma si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da € 516 ad € 3.098 (p.m.r. € 1.032) e si procede all'applicazione della sanzione accessoria della confisca delle merci, nel rispetto delle procedure dettate dalla legge n. 689/81.
 - 6 Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni sopra riportate si applicano i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81.
 - 7 L'autorità competente a ricevere il rapporto è il Segretario Comunale
 - 8 In tutti i casi nei quali sia constatata una azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento il Responsabile, indipendentemente dall'erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l'autore od il responsabile dell'infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivergli all'uopo un termine perentorio.

ARI. 34 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento e le disposizioni attuative ed operative delle attività riportate negli specifici allegati:
 - A) MERCATO PUBBLICO COMUNALE;
 - B) POSTEGGI FUORI MERCATO;
 riportate negli specifici allegati, abroga e sostituisce ad ogni effetto di legge e con decorrenza dall'approvazione in consiglio comunale tutte le norme regolamentari e disposizioni precedentemente deliberate in materia.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, generale si richiamano le disposizioni regolamentari "particolari" contenute negli allegati sopra richiamati e che assumono il medesimo effetto delle norme regolamentari comuni di cui agli articoli precedenti.
3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento, nella sua globalità, si rinvia alle norme e direttive sul Commercio su aree pubbliche previste dalla Legge Regione Lombardia 21 marzo 2000 n. 15, dai Regolamenti di Polizia Municipale, di Igiene, di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, di Nettezza Urbana, nonché dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.
- 4 Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data dell'8 aprile 2000.

5. I criteri di assegnazione dei posteggi previsti nel presente regolamento non si applicano agli operatori che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della legge regionale, abbiano chiesto, con domanda regolare e completa, la riassegnazione dello stesso posteggio già avuto in concessione o di altro, che siano risultati liberi e disponibili al momento della richiesta.

ART. 35- CARTA DI ESERCIZIO – VERIFICHE ANNUALI

1. Gli operatori commerciali su area pubblica devono essere in possesso della carta di esercizio, modello uniformato regionale, così come previsto dalla normativa regionale vigente.
2. La carta di esercizio, per gli operatori su posteggio dato in concessione e per gli operatori itineranti, deve essere validata ogni anno entro e non oltre il termine del 28 febbraio; per i partecipanti alle fiere la validazione avverrà il giorno stesso dello svolgimento della manifestazione.
3. La verifica dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, di cui all'articolo 2 comma 3 bis e comma 6 ter della legge regionale, deve essere effettuata mediante utilizzo dell'apposito modello uniformato regionale entro e non oltre il termine del 28 febbraio, con presentazione di adeguata documentazione.
4. Il Responsabile potrà effettuare verifiche sulle dichiarazioni e sulla documentazione depositati.
5. I "modelli allegati", parti integranti del Presente Regolamento, essendo atti di natura tecnica vengono modificati con atto di Giunta Comunale.
6. Il Comune, mediante atti di convenzione, può affidare ad associazioni di categoria, consorzi, enti o società a partecipazione comunale, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e fieristiche.

ART. 36 – VENDITA DI PRODOTTI USATI

1. Obbligo di esporre un cartello di dimensioni non inferiori a cm.40 x 30 ben visibile ai consumatori con la dicitura "MERCE USATA"